

N. 5.788 di Repertorio

N. 3.800 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici giugno duemilaventuno, in Firenze, piazza Cesare Beccaria n. 3, nel mio studio

11 giugno 2021

Avanti a me Dottor **Niccolò Turchini Notaio** in Firenze, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze Prato e Pistoia

alla presenza delle signore:

Poggetti Alessandra nata a Firenze il 29 marzo 1969 ed ivi residente via Pellas n. 28
Pacciani Elisa nata a Firenze il 29 settembre 1981 ed ivi residente via Senese n. 295
testimoni a me note ed idonee come esse mi confermano

sono presenti:

- MAZZEO Antonio, nato a Melfi il 22 febbraio 1977, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante del **Consiglio Regionale della REGIONE TOSCANA** con sede in Firenze, via Cavour n. 2, presso Palazzo del Pegaso, codice fiscale **01386030488**, il quale dichiara di essere cittadino italiano a quanto appreso legittimato ai sensi della L.R. 79/2020, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 23 marzo 2021 e della delibera del Presidente del Consiglio Regionale n. 4 del 10 giugno 2021;

- BIFFONI Matteo nato a Prato il 19 maggio 1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante dell'associazione "**ANCI Toscana**" con sede in Firenze, viale della Giovine Italia 17, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 808, codice fiscale **84033260484**, a quanto appreso legittimato a norma di legge, del vigente statuto e di deliberazione del Comitato Direttivo in data 31 maggio 2021;

- MENESINI Luca, nato a Lucca il 1° aprile 1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta "**UPI Toscana**" con sede in Firenze, via de' Pucci n. 4, codice fiscale **80033270481**, a quanto appreso legittimato a norma di legge, del vigente statuto e di deliberazione del Consiglio Direttivo in data 19 aprile 2021.

E' inoltre presente, ai fini dei quali meglio nel prosieguo:

- **GALEOTTI Ugo**, nato a Firenzuola il 26 marzo 1956 residente e domiciliato a Firenze via S. Pellico n. 7, codice fiscale GLT GUO 56C26 D613N.

Detti componenti della cui identità personale, io Notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto con cui convergono quanto segue.

ARTICOLO 1

E' costituita tra la **REGIONE TOSCANA ed in particolare tra il Consiglio Regionale della Regione Toscana** (socio Fondatore Promotore), l'associazione **ANCI Toscana** e l'associazione **UPI Toscana** (soci Fondatori) ai sensi della L.R. 79/2020 la "**FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE - ALESSIA BALLINI**" (di seguito denominata anche "Fondazione").

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Firenze, via Cavour n. 18, presso il Consiglio Regionale della Toscana, è costituita a tempo indeterminato per lo scopo indicato nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**". Lo statuto allegato riporta anche le norme inerenti l'ordinamento e l'amministrazione dell'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 del Codice Civile.

REGISTRATO a FIRENZE

il 16/06/2021

n. 25769

serie 1T

Euro 200,00

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione e comunque da quanto indicato dall'articolo 5 dello Statuto.

Costituiscono il Fondo di dotazione della Fondazione i conferimenti in denaro per complessivi **euro 60.000 (sessantamila)** effettuati come segue:

- da parte del Fondatore Promotore Consiglio Regionale della Toscana, per euro 50.000 (cinquantamila) - capitolo di bilancio 30001 del Bilancio di previsione del Consiglio della Regione Toscana 2021-2022-2023 e per la cui migliore individuazione si rinvia comunque alla delibera autorizzativa sopra citata e alla L.R. 79/2020 - annualità 2021- da versarsi entro il termine del 31 dicembre 2021 (trentuno dicembre duemilaventuno) sul conto corrente della Fondazione che verrà comunicato da parte dell'Amministratore Unico;

- da parte del Fondatore ANCI Toscana, per euro 5.000 (cinquemila) - voce di bilancio "Fondi per rischi e oneri" - da versarsi entro il termine del 31 dicembre 2021 (trentuno dicembre duemilaventuno) sul conto corrente della Fondazione, come sopra disciplinato;

- da parte del Fondatore UPI Toscana per euro 5.000 (cinquemila) - voce di bilancio "Fondo per rischi e oneri futuri" - da versarsi entro il termine del 31 dicembre 2021 (trentuno dicembre duemilaventuno) sul conto corrente della Fondazione, come sopra disciplinato.

Tutti i conferimenti sono sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 in capo alla Fondazione.

ARTICOLO 4

Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre 2021 (trentuno dicembre duemilaventuno); i successivi esercizi avranno inizio il 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Al fine di consentire l'immediata operatività della Fondazione, le funzioni di amministrazione e gestione della medesima, oltre alla sua rappresentanza legale, spettano ad un **AMMINISTRATORE UNICO** individuato dal Fondatore Promotore Consiglio Regionale della Toscana con Delibera del Presidente del Consiglio Regionale n. 4 del 10 giugno 2021 nella persona di GALEOTTI Ugo il quale è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione negli appositi registri regionali ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il predetto Amministratore unico resterà in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dallo statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (trentuno dicembre duemilaventuno).

Il nominato Amministratore accetta la carica conferita.

Ai fini della repertoriazione si indica in complessivi euro 60.000 (sessantamila) patrimonio di dotazione della Fondazione qui costituita.

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico del Fondatore Promotore Consiglio Regionale della Regione Toscana.

Il presente atto viene registrato ad imposta fissa ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 131/1986 come richiamato dall'articolo 58 del D.Lgs. 346/1990. La Fondazione provvederà alla denuncia di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. 131/1986.

Si richiede fin da adesso l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 3 del citato D.Lgs. 346/1990 e ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, fatta eccezione per

quanto allegato stante la espressa e concorde dispensa ricevutane dalle parti, presenti le testimoni ai comparenti che a mia domanda lo approvano e con me e le testimoni lo sottoscrivono alle ore sedici.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione, salvo quanto appare di mia mano, con inchiostro indelebile a norma di legge occupa quattro pagine e parte della presente quinta di due fogli.

F.to: Antonio Mazzeo;

F.to: Matteo Biffoni;

F.to: Luca Menesini;

F.to: Ugo Galeotti;

F.to: Alessandra Poggetti;

F.to: Elisa Pacciani;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.

Allegato "A" – N. 5.789/3.800 di Repertorio
STATUTO DELLA
FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE –
Alessia Ballini
Parte I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita per iniziativa del Fondatore Promotore Consiglio Regionale della Toscana la **"Fondazione per la formazione Politica e Istituzionale – Alessia Ballini"**, ente senza scopo di lucro a sensi degli articoli 14 e seg. del Codice Civile.

La Fondazione ha sede legale in Firenze, in Via Cavour n. 18, presso il Consiglio regionale della Toscana.

Art. 2 - Finalità

1. Per effetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge regionale 79/2020, la Fondazione, che opera nel quadro dell'ordinamento regionale e del territorio della Regione Toscana, ha la finalità di curare la formazione politica, istituzionale e amministrativa dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche in un contesto di crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, individuando e predisponendo itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali.

2. L'attività della Fondazione si svolgerà anche in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con le università della Toscana, gli istituti e centri culturali.

3. Le attività formative della Fondazione saranno riservate a titolo gratuito ai consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni di età, e prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione alle politiche di genere e di diritto, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale e degli enti locali dell'economia e della finanza della contabilità pubblica, del governo del territorio, della storia e della sociologia.

Articolo 3 - Attività

1. La Fondazione, secondo i criteri di economicità e compatibilmente con le risorse finanziarie e le proprie finalità istituzionali, al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art 2 potrà stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri:

- a) l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
- b) la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà anche superficaria di immobili;
- c) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività

nonché di studi specifici e consulenze;

f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

g) la Fondazione potrà, promuovere accordi di partenariato, promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ed a tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione;

h) erogare premi e borse di studio, svolgere attività di alta formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4 – Programma delle attività

1. La Fondazione svolge la propria attività sulla base di un programma annuale e di proiezione pluriennale.

2. A tal fine la Fondazione trasmette al Consiglio Regionale della Toscana, entro il 31 ottobre di ogni anno il programma delle attività formative. Il predetto programma potrà essere aggiornato nel corso dell'anno dandone comunicazione al Consiglio Regionale della Toscana.

Parte II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) del Fondo di dotazione conferito in denaro per complessivi euro 60.000 (sessantamila) indisponibili, effettuati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dal socio Fondatore Promotore Consiglio Regionale della Toscana per una quota pari ad euro 50.000 (cinquantamila), da ANCI Toscana per euro 5.000 (cinquemila) e da UPI Toscana per euro 5.000 (cinquemila).

b) dal fondo di gestione costituito dagli apporti del Fondatore, nella parte non espressamente destinata a fondo di dotazione, da redditi provenienti dalla gestione del patrimonio, dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio, dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

c) dal patrimonio costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o altro diritto reale, a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi gli immobili acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;
- dalla parte di rendite non utilizzata e dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di amministrazione è destinata ad incrementare il Patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di Enti territoriali o da altri Enti Pubblici attribuiti al patrimonio.
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da contributi del Fondatore Promotore e dei soggetti terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

2. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione tranne che nei casi imposti da legge.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione dei Bilanci, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico ed in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, la fondazione adotta per gli strumenti di programmazione economica la contabilità civilistica.

3. Il Bilancio di previsione e consuntivo dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla Relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'anno e dalla Relazione sull'andamento della gestione nonché dalla Nota integrativa. Il Bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo sono altresì accompagnati dalle rispettive Relazioni del revisore unico dei conti. Il Bilancio consuntivo di esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione dovrà essere trasmesso entro 30 giorni al Consiglio Regionale della Toscana. I Bilanci e le predette Relazioni accompagnatorie dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione e sul sito internet istituzionale del Fondatore Promotore. I documenti di bilancio saranno depositati nei modi di legge.

Parte III ORDINAMENTO DELLA FONDAZIONE

Art. 7 – Soci fondatori

1. Sono soci fondatori il Consiglio Regionale della Toscana, UPI Toscana e ANCI Toscana.

Art. 8 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Revisore Unico
- d) Comitato Scientifico

2. È facoltà della Fondazione procedere alla nomina di un direttore generale la cui eventuale disciplina sarà normata nel regolamento della Fondazione.

3. La nomina dei componenti degli organi collegiali sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri nominati dal Consiglio regionale, di cui due indicati dalle Associazioni rappresentative degli enti locali, rispettivamente uno da parte di UPI Toscana e uno da parte di ANCI-Toscana. I consiglieri restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione, ferma la natura gratuita dell'incarico

2. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un componente del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso. In caso di cessazione della maggioranza dei Membri, decade l'intero Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, previo parere del Comitato scientifico se nominato, e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima ed in particolare provvede:

- a) a stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- b) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- c) approva il regolamento della Fondazione;
- d) nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- f) delega specifici compiti ai singoli membri;
- g) nomina, ove necessario, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione che, eventualmente nominato, rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Fondatore Promotore, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza sulle Fondazioni di ambito regionale;
- i) delibera, sentito il Consiglio regionale, in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile;
- j) svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, a comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

- a) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
- b) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Membri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- c) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
- d) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenze, in tal caso la sede della seduta è il luogo dove si trova il Presidente.
- e) Il Consiglio di amministrazione è validamente insediato con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 10 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati; l'azione in giudizio è tuttavia subordinata alla deliberazione del Consiglio di amministrazione secondo le indicazioni che saranno contenute nel

regolamento della Fondazione. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione degli atti di approvazione del bilancio, salvo ratifica del Consiglio stesso che saranno messi all'ordine del giorno del primo Consiglio di amministrazione utile.

Art. 11 – Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio regionale della Toscana fra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2000 e resta in carica cinque anni.

2. Al revisore Unico spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta.

3. Il Revisore Unico vigila sull'osservanza da parte della Fondazione delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e degli indirizzi di cui alla legge regionale n.79/2020 e degli indirizzi del Consiglio regionale.

4. Il Revisore Unico esprime il giudizio motivato sul bilancio di esercizio e sulle eventuali operazioni di indebitamento, su operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società;

5. Il Revisore Unico partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza voto con finalità consultive e può procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 12 - Personale della Fondazione

1. La Fondazione può reperire le necessarie risorse di personale attraverso le assunzioni di legge, nel rispetto di principi di trasparenza e di evidenza pubblica

Parte IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Impegni del Fondatore Promotore

1. Il Fondatore Promotore si impegna a garantire un contributo annuo massimo di 100.000,00 euro che saranno determinati in sede di approvazione del bilancio della Regione Toscana a sostegno delle spese della Fondazione.

2. I soci fondatori si impegnano a garantire un contributo annuo di 10.000 (diecimila) euro cadauno ovvero, in alternativa e previo accordo con gli altri soci, al conferimento di attività utili alla Fondazione ed alla valorizzazione delle sue attività per lo meno di pari valore; si impegnano altresì con apposita convenzione inerente le modalità operative, economiche ed organizzative, a fornire personale competente per la struttura di supporto finalizzata al funzionamento della Fondazione.

Art. 14 – Estinzione

1. Il Consiglio di Amministrazione qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità di vigilanza di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione al Consiglio Regionale.

4. I beni affidati o concessi in uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della

stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 15 – Regolamento Interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, nonché sull'assetto organizzativo della Fondazione possono essere disposte con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, oltre che alla legge istitutiva della presente Fondazione (l.r. 79/2020) ed alle disposizioni dettate dalle norme vigenti in materia di Fondazioni.

F.to: Antonio Mazzeo;

F.to: Matteo Biffoni;

F.to: Luca Menesini;

F.to: Ugo Galeotti;

F.to: Alessandra Poggetti;

F.to: Elisa Pacciani;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.